

10.1.4 - Azioni per il clima e la biodiversità

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

Descrizione del tipo di intervento

L'intervento promuove la gestione attiva di "infrastrutture verdi" (fasce inerbite, siepi e alberature, boschetti), finalizzate a migliorare la qualità delle acque, potenziare le connessioni ecologiche e sostenere la biodiversità in aree agricole a gestione tipicamente intensiva, ridurre i fenomeni di erosione superficiale ed aumentare la capacità di fissazione della CO₂ atmosferica e il suo immagazzinamento nel suolo, nonché riqualificare i paesaggi agrari semplificati. L'azione è diretta prevalentemente alle superfici agricole situate in aree Natura 2000.

L'intervento è articolato nelle seguenti operazioni: fasce inerbite e/o fiorite; siepi.

Le fasce inerbite e/o fiorite sono costituite da fasce erbacee costantemente inerbite poste tra le superfici coltivate e la rete idraulica aziendale e/o interaziendale di una larghezza di 5 metri.

Le siepi sono costituite da strutture lineari arboree e/o arbustive e da una fascia erbacea costantemente inerbita, posizionate tra le superfici arative e la rete aziendale e/o inserite nel contesto delle superfici aziendali destinate ad utilizzo agricolo.

La formazione lineare arbustiva, costituita da siepi, deve essere adiacente ad appezzamenti seminativi ed essere costituita da un "modulo base" di 1 metro lineare di fascia arbustiva cui sono associati 5 metri lineari di fascia inerbita, per una larghezza minima ad impegno pari a metri lineari 6; qualora vi sia la presenza di formazioni lineari plurifilari di larghezza complessiva superiore a 6 m, la superficie oggetto d'impegno eccedente al "modulo base" viene riconosciuta a pagamento per gli effettivi metri lineari residuali di larghezza che compongono il plurifilare rispetto al "modulo base", sempre nel rispetto di un limite massimo di superficie aziendale ad impegno del 20%.

Gli impegni che l'agricoltore deve mantenere sono:

1. mantenere la formazione lineare arbustiva (costituita dalla dimensione minima del "modulo base" 1m + 5m) in buono stato di vegetazione ed effettuare le potature necessarie. Le potature vanno effettuate nei periodi e nei modi in cui non si arrecano disturbi alla fauna selvatica.
2. colmare gli eventuali spazi lacunosi dovuti a moria o deperimento dei soggetti arbustivi esclusivamente con le tipologie di specie arbustive autoctone che verranno indicate in sede di Bando in un apposito elenco.
3. tagliare la fascia erbacea e/o fiorita (minimo 5 m nel "modulo base") almeno una volta l'anno e nel periodo primaverile estivo dopo la fioritura e senza arrecare disturbo alla nidificazione degli uccelli e all'allevamento dei piccoli.
4. rispettare il divieto di impiego di prodotti fitosanitari, compresi i diserbanti non residuali, e di fertilizzanti di sintesi chimica e organici su tutta la superficie erbacea ed arbustiva;
5. rispettare il divieto di impiego di fanghi;
6. rispettare il divieto di taglio a raso delle formazioni lineari arbustive;
7. controllare le specie erbacee, lianose e arboreo-arbustive invadenti su tutta la superficie ad

impegno.

Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Grants

Pagamento per superficie (euro/metro lineare) per un periodo minimo di 5 e massimo di 7

Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1306/2013, TITOLO VI, CAPO I, Condizionalità

Regolamento (UE) n. 1307/2013, TITOLO I, articolo 4 e SEZIONE 5, CAPO III, articolo 43

DM 180 del 23 gennaio 2015 sulla condizionalità

Beneficiari

Agricoltori, associazioni di agricoltori ed associazioni miste di agricoltori ed altri gestori del territorio che si impegnano volontariamente a realizzare gli interventi previsti dalla sotto-misura

Costi ammissibili

L'importo annuale del pagamento è calcolato per ettaro di superficie, sulla base dei maggiori costi e dei minori ricavi connessi agli impegni e nel rispetto di quanto indicato dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Il calcolo ha tenuto conto dei maggiori costi legati alle operazioni colturali per ottemperare agli impegni previsti dal presente intervento e del mancato reddito da seminativo delle superfici che debbono essere mantenute inerbite e/o fiorite o con siepi.

Laddove le operazioni previste da quest'intervento in relazione alle fasce inerbite, siano realizzate nelle aree limitrofe a "corpi idrici" dove esistono gli obblighi associati al rispetto della BCAA1 i premi sono esclusi per la superficie inerbita richiesta dall'obbligo di condizionalità. Sono ammessi, invece, per le superfici aggiuntive.

Condizioni di ammissibilità

L'azione si applica su tutto il territorio regionale attraverso bandi pubblici. Una superficie minima di 0,1 ettari. Una superficie massima pari al 20% della SAU aziendale. Mantenere l'impegno per almeno 5 anni.

Principles with regards to the setting of selection criteria

Questa misura è esclusa dai criteri di selezione a norma dell'articolo 49 del regolamento 1305/2013. Tuttavia, i criteri di selezione, se definiti, saranno applicati dalla AdG, previa consultazione del CdS, sulla base dei seguenti principi:

1. Localizzazione degli interventi ed in particolare aree Natura 2000;
2. presenza di fenomeni erosivi;
3. presenza di habitat e di zone IBA

Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il premio è pari a 100%.

1. Fasce inerbite e/o fiorite: 1,5 euro per metro lineare (di cui il 20% per i costi di transazione);
2. Siepi: 2,8 euro/metro lineare (di cui il 20% per i costi di transazione).

Sono riconosciuti i costi di transazione nella misura del 20% del premio. Nel caso di azioni collettive vi è una maggiorazione del 10% dei costi di transazione. I costi di transazione prevedono le seguenti voci: costi relativi ai tempi impiegati dall'agricoltore per le registrazioni on-web relative ai registri/quaderno di campagna; costi amministrativi legati alla presentazione delle domande, alla documentazione necessaria ed ai controlli; costi relativi ai tempi impiegati dall'agricoltore per la predisposizione delle domande e per i controlli.

I premi sono sempre cumulabili con quelli previsti nella misura 13 e negli altri interventi della presente sub-misura nel rispetto dei massimali previsti nell'allegato II del regolamento 1305/2013.

Non sono cumulabili con quelli della misura 11. I calcoli sono certificati da un ente terzo. Ai fini del rispetto del principio del "no double funding", qualora il beneficiario intenda facoltativamente assolvere l'impegno EFA applicando i fattori di conversione dell'Allegato X, Reg. n. 639/2014 alla SOI ad impegno, laddove pertinente, va sottratta la componente del pagamento individuale greening base "Ecological Focus Areas".

Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'intervento non era previsto nella passata programmazione, tuttavia le cause di errore, considerando che è una misura a superficie, possono essere riconducibili a quelle previste per l'intervento 1 e cioè:

- Sovradichiarazione delle superfici da parte del beneficiario;
- Attività di coordinamento per l'esecuzione dei controlli.
- Errori nelle registrazioni;
- Non rispetto dell'impegno su tutta la superficie

Misure di attenuazione

Al fine di attenuare ulteriormente il rischio di errore sono previste le seguenti azioni:

- azioni di assistenza tecnica all'AdG ed ai servizi regionali coinvolti nell'attuazione del PSR ed in particolare audit interni, supporto alle istruttorie ed ai controlli amministrativi;
- azioni di consulenza aziendale mirate agli impegni agro-climatico ambientali per i beneficiari interessati ad avviare o che hanno sottoscritto un contratto per uno o più interventi previsti dalla misura;
- azioni sinergiche di informazione e formazione messe in atto dall'AdG, dall'OP e dai Centri di Assistenza Agricola per i beneficiari e per i tecnici dei servizi di consulenza sulle modalità di presentazione delle domande, sui diversi impegni, sulle modalità di controllo e sui rischi e sanzioni;
- verifica impegni prima dell'uscita dei bandi attraverso il sistema VCM;
- azioni di formazione dei controllori utilizzati dall'Organismo pagatore per i controlli ex-post mirati alla verifica degli impegni presenti nell'intervento;
- controlli automatizzati effettuati dall'Organismo pagatore attraverso processi di cooperazione applicativa tra le diverse banche dati interessate.

Per ridurre gli errori collegati alle domande a superficie, i sistemi integrati di gestione e controllo sono costantemente aggiornati. In particolare, la procedura di certificazione dei dati territoriali (refresh) permette la verifica preventiva dei dati di superficie che successivamente verranno dichiarati dagli agricoltori. Sono attive procedure di formazione/informazione per il personale incaricato dei controlli. È previsto il confronto tra OP e AdG per l'analisi delle risultanze dei controlli sugli impegni, il miglioramento dei bandi, dei tempi e della qualità generale dei controlli e delle procedure amministrative.

Valutazione generale della misura

Vedi misura

Impegni agro-climatico-ambientali

1. Mantenimento attivo siepi e fasce inerbite ad esse collegate

Metodi di verifica degli impegni

Verifiche in loco

2. Colmare spazi vuoti o moria piante lungo il filare

Metodi di verifica degli impegni

Controlli in loco

3. Mantenimento attivo fasce inerbite

Metodi di verifica degli impegni

Controlli in loco

4. No diserbanti e fertilizzanti

Metodi di verifica degli impegni

Verifica quaderno di campagna e controlli in loco

5. No taglio a raso delle siepi e né nei momenti riproduttivi della fauna

Metodi di verifica degli impegni

Controlli in loco

6. No fanghi

Metodi di verifica degli impegni

Controlli in loco e verifica quaderno di campagna

7. Controllo specie invasive

Metodi di verifica degli impegni

Verifiche in loco

8. registrazioni onweb

Metodi di verifica degli impegni

Verifica presenza quaderno di campagna sul SIAN e suo stato di aggiornamento

Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

La baseline che inciderà sull'attuazione dell'intervento 10.1.1 a partire dal 1° gennaio 2015 sarà composta dagli elementi previsti nel DM 180/2015 ed in particolare:

In particolare valgono i seguenti impegni:

1. CGO 1 – Dir. 91/676/CEE del Consiglio, del 12/12/1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole – Artt. 4 e 5 per quanto concerne gli obblighi amministrativi, relativi allo stoccaggio degli effluenti, relativi al rispetto dei massimali previsti e i divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti e che prescrivono apporti di azoto organico in zona vulnerabile nel massimale di 170 kg/ha/anno. Tale valore è ridotto a 140 kg/ettaro in considerazione delle pratiche agricole ordinarie presenti nelle aree vulnerabili. In caso di introduzione di un piano di gestione tali valori saranno riadattati a quelli previsti nel piano. Per le zone di attenzione 220 kg/ettaro. Per le zone a bassa vulnerabilità o vulnerabilità nulla, 340 kg/ettaro. L'utilizzo del letame, dei liquami e delle acque reflue dell'industria agroalimentare è soggetto a limitazioni di cui ai punti 7.1.3 e 7.1.4 del Decreto del Presidente della Giunta regionale richiamato (Piano Nitrati per la regione Molise approvato con delibera di giunta regionale 1023/2006).
2. BCAA 1 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua che prevede l'impegno di non fertilizzazione entro i cinque metri dai corsi d'acqua e di costituzione e/o non eliminazione di fasce inerbite di cinque metri lungo i corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali così come individuati ai sensi del D.lgs. 152/2006 i cui aspetti metodologici sono definiti nei DM del MATTM 131/2008 e 260 del 2010.
3. BCAA 4 – Copertura minima del suolo ;

4. BCAA 5 – Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione e che prevede l'impegno di realizzare solchi acquai temporanei per i soli seminativi declivi che manifestano fenomeni erosivi;
5. CGO 4 - Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio;
6. CGO 5 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 Aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-antagoniste nelle produzioni animali;
7. CGO 10 – Reg. (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21/10/2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari.

Pertinenti criteri e attività minime, stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii) del regolamento (UE) n. 1307/2013, secondo cui l'agricoltore deve mantenere le superfici agricole in uno stato che le renda idonee al pascolo o alla coltivazione o svolgere un'attività minima su tali superfici.

Requisiti Minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, che sono rappresentati dai seguenti elementi:

- i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle ZVN;
- i Requisiti minimi in materia di fertilizzanti in zone ordinarie su richiamati. Nel caso del fosforo non essendo presenti nel codice di buona pratica agricola requisiti specifici per il fosforo si prende a riferimento i riferimenti previsti nei disciplinari di produzione integrata pari a 250kg di P₂O₅ per ettaro.
- i principi generali per la difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE;
- l'obbligo di possedere l'abilitazione per l'uso di tutti i prodotti fitosanitari, ottenuta a seguito di formazione obbligatoria;
- lo stoccaggio dei prodotti fitosanitari in condizioni di sicurezza;
- le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili.
- Obbligo della verifica funzionale delle attrezzature;
- Obblighi amministrativi relativi alle comunicazioni (PUA, dati consistenza stalla) ed alla tenuta dei registri o quaderno di campagna.

Oltre ai suddetti requisiti di baseline, per la definizione degli impegni è stato tenuto conto:

- del pagamento diretto o greening. La Regione Molise garantisce, attraverso il sistema SIAN dell'organismo pagatore, che in nessun caso si darà origine a doppi pagamenti per impegni che ottemperano al greening, in quanto questa componente è incorporata nella base line.
- dell'impatto degli aiuti accoppiati previsti nell'articolo 19 del DM 6513/2014 e pertinenti per il Molise: lattiero caseario, carne, grano duro, leguminose e barbabietola da zucchero.

Un confronto tra impegni, base line e pratiche ordinarie è riportato nella tabella allegata. In caso di atti regionali di modifica del DM si provvederà ad aggiornare il programma.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

vedi sopra

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Non pertinente

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

L'operazione descritta nella presente misura rappresenta una novità per la regione in quanto nella pratica ordinaria tali operazioni non sono effettuate. L'obiettivo regionale di attuare una politica attiva verso l'ambiente conferisce a questa misura una valenza enorme sia di miglioramento ambientale, della biodiversità e di assorbimento del carbonio; sia di visibilità delle aziende che intendono attuare pratiche sostenibili quali quelle ad esempio biologiche. La possibilità di combinare tale misura con quella biologica conferisce due vantaggi: un'azione attiva rispetto ai fenomeni di deriva provenienti dalle aziende confinanti che non adottano tali metodi; un'azione attiva rispetto alla biodiversità ed alla fruibilità del territorio permettendo delle aree di calpestio nei contorni dei campi.

La metodologia per i calcoli ha seguito quella utilizzata per le operazioni previste nella misura e cioè i riferimenti colturali alle OTE di riferimento per i seminativi ed il relativo calcolo dei margini lordi sulla base delle rilevazioni RICA. È stata poi fatta la stima dei costi rispetto agli impegni specifici in termini:

- mancati redditi conseguenti al non utilizzo della superficie con l'esclusione delle aree ecologiche del greening e delle fasce tampone legate all'obbligo di condizionalità;
- costi aggiuntivi legati alla cura delle fasce inerbite/fiorite e delle siepi (tagli, potature, controllo specie infestanti);
- costi di transazione legati in particolare alla gestione amministrativa degli impegni quali ad

esempio le corrette registrazioni delle operazioni effettuate su tali aree.

Rispetto al calcolo dei costi vanno fatte tre considerazioni aggiuntive:

- il target di riferimento aziendale costituito da aziende frammentate e di dimensioni tra i 5 ed i 20 ettari. Queste dimensioni non consentono economie di scala nella gestione delle fasce o delle siepi comportando costi superiori rispetto a quelli di aziende più grandi prevalentemente imputati ad un maggiore necessità di manodopera;
- la frammentazione richiede la necessità di introdurre un limite del 20% della superficie SAU aziendale utilizzabile per l'impegno così da non accentuare il fenomeno erosivo della SAU agricola produttiva;
- nel calcolo dei costi sono stati tenuti in considerazione, rispetto agli impegni pagati, sia la condizionalità (fasce tampone), sia il potenziale impatto del greening con riferimento alle EFA.

L'aiuto a metro lineare è risultato dalla conversione del valore dei minori ricavi o dei costi aggiuntivi sull'ettaro di superficie riportato a metro lineare. Ogni metro lineare di fascia inerbita e/o fiorita pagato sottende 5 metri di fascia. Ogni metro lineare pagato di siepi e alberate sottende 1 metro di siepi e/o alberate e 5 metri di fascia inerbita.

È rispettato il massimale dei 450 euro per ettaro previsto per altri usi.

Infine, va segnalata come già ricordato per la sinergia con il biologico, l'importanza, dal punto di vista ecologico-ambientale, della presenza di queste formazioni frammentate e disperse nel territorio, allo scopo di aumentare la complessità ecosistemica e costituire punti minori di appoggio, tra loro sequenziali, in grado di svolgere una funzione di connessione ecologica all'interno dell'ambiente rurale molisano, con effetti favorevoli sulla biodiversità.

Impegni agro-climatico-ambientali

1. Mantenimento attivo siepi e fasce inerbite ad esse collegate

Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Le norme di condizionalità di riferimento sono quelle previste nella BCAA1 che non prevedono particolari obblighi per la gestione attiva delle siepi e delle fasce inerbite simili a quelli dell'impegno

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Nessuno

Attività minime

Non pertinente

Pratiche agricole abituali pertinenti

Non pertinente

2. Colmare spazi vuoti o moria piante lungo il filare

Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinente

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Nessuno

Attività minime

Non pertinente

Pratiche agricole abituali pertinenti

Non pertinente

3. Mantenimento attivo fasce inerbite

Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Le norme di condizionalità di riferimento sono quelle previste nella BCAA1 che non prevedono particolari obblighi per la gestione attiva delle fasce inerbite e/o fiorite simili a quelli dell'impegno

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Nessuno

Attività minime

Uno sfalcio annuale

Pratiche agricole abituali pertinenti

non pertinente

4. No diserbanti e fertilizzanti

Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Le norme di condizionalità previste nelle BCAA 1 e CGO 5 sono riferite alle superfici in vicinanza ai corsi d'acqua dove sono vietati i diserbanti ed i trattamenti antiparassitari (5 m.). La buona pratica agricola da indicazioni e divieti in casi specifici quali corsi d'acqua, aree vulnerate, aree di pregio ambientali o Natura 2000

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

quelli previsti dalle norme di condizionalità

--

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Nessuno

Attività minime

Non pertinente

Pratiche agricole abituali pertinenti

Nessuna

5. No taglio a raso delle siepi e né nei momenti riproduttivi della fauna

Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

nessuno

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Nessuno

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Nessuno

Attività minime

Non pertinente

Pratiche agricole abituali pertinenti

Non pertinente

6. No fanghi

Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Requisiti specifici in caso di distribuzione dei fanghi con relative autorizzazioni. Requisiti specifici previsti nel PAI

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Nessuno

Attività minime

Non pertinente

Pratiche agricole abituali pertinenti

Non pertinente

7. Controllo specie invasive

Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Nessuno

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

Pratiche agricole abituali pertinenti

Non pertinente

8. registrazioni onweb

Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

CGO 10 del DM 180.2015 che prevede obbligo registrazioni dei trattamenti e la tenuta del registro o quaderno di campagna cartaceo per i trattamenti ed i prodotti utilizzati

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Per i fitofarmaci obbligo di effettuare le registrazioni cartacee dei prodotti acquistati, delle modalità di stoccaggio, dei momenti di somministrazione e dei prodotti usati, della gestione del magazzino, della verifica funzionale delle macchine

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Nessuno

Attività minime

Non pertinente